

Modifiche al capo VI del Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi - rev_2010
DISPOSIZIONI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI DI COLLABORAZIONE

Deliberazione di G.C. n. __60 del _____ 23 marzo 2010

CAPO I
Disposizioni generali

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'affidamento degli incarichi individuali di collaborazione di natura autonoma, occasionale e coordinata e continuativa, conferiti dal Comune di Erice.
2. Il presente regolamento indica inoltre i principi di trasparenza e pubblicità in ordini agli incarichi, previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale, in cui prevale la fiduciarità del rapporto con il vertice di direzione politica.
3. Sono esclusi dalla presente disciplina gli incarichi previsti ai sensi della normativa del settore dei LL.PP. (L.r. n.7/02 e ss.mm.ii.) ed ogni altro incarico previsto da disposizioni specifiche.

Art. 2
Condizioni per il conferimento degli incarichi

1. Ai sensi dell'art.7, comma 6, del D. Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii., così come modificato ed integrato dall'art. 32 comma 6 del D. Lgs. 04.07.2006 n. 223, gli incarichi di cui al precedente art.1, comma 1, vengono conferiti ad esperti di provata competenza per esigenze cui non è possibile far fronte con personale in servizio, in presenza dei seguenti presupposti:
 - l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
 - deve essere accertato preliminarmente l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Ente;
 - la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
 - *Contenimento della spesa rapportata alla spesa complessiva lorda sostenuta per il personale dipendente;*
 - *Previsione negli atti programmatori .*

Art. 3
Tipologia degli incarichi

1. Il Comune di Erice può conferire incarichi individuali nella forma di:
 - di collaborazione coordinata e continuativa;
 - di consulenza professionale;
 - di prestazione occasionale.
2. Possono essere svolti secondo le tipologie indicate al punto precedente gli incarichi di studio e di ricerca.
3. Gli incarichi di studio riguardano lo studio di questioni inerenti all'attività dell'Amministrazione tramite la consegna di una relazione scritta finale nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le

Modifiche al capo VI del Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi - rev_2010
DISPOSIZIONI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI DI COLLABORAZIONE

Deliberazione di G.C. n. __60 del _____ 23 marzo 2010

soluzioni proposte.

4. Gli incarichi di ricerca presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'Amministrazione.

CAPO II

Collaborazione coordinata e continuativa

Art. 4

Definizione

1. Costituiscono contratti di collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co.) i rapporti di collaborazione, sistematica e non occasionale, che si concretizzano in prestazioni d'opera intellettuale rese con continuità, ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'art. 409 del Codice di procedura civile.
2. Si intendono pertanto "co.co.co" quelle prestazioni di lavoro aventi le seguenti caratteristiche:
 - Continuità (in contrapposizione all'occasionalità) quale prestazione che si protrae nel tempo e la cui durata deve essere stabilita in sede negoziale;
 - Coordinata in quanto l'opera del collaboratore e l'attività del committente sono in stretta connessione con le finalità dell'ente (vincolo funzionale);
 - Prestazione d'opera prevalentemente personale senza vincolo di subordinazione e nessun limite nel proprio potere decisionale in ordine alla esecuzione del servizio prestato, restando in carico all'Ente il potere di verifica e controllo al fine della valutazione del risultato conseguito con quanto richiesto.

Art. 5

Valutazione comparativa

1. In presenza delle condizioni indicate all'art. 2, gli incarichi vengono conferiti a soggetti valutati comparativamente, in relazione alle competenze richieste dall'incarico, sulla base dei titoli, del curriculum vitae, ed eventualmente a seguito di colloquio e/o prova pratica.
2. Il punteggio della valutazione comparativa, espresso in centesimi, deve essere equilibratamente ripartito tra i titoli, curriculum vitae e l'eventuale colloquio e/o prova pratica, formulando adeguata motivazione in base alla figura professionale richiesta.

Art. 6

Verifiche propedeutiche al conferimento

1. La procedura comparativa per l'individuazione del soggetto contraente ed il conferimento del relativo incarico sono di competenza del responsabile del servizio nella cui competenza rientra l'incarico da espletare, attivata sulla base di apposito indirizzo del Sindaco o della Giunta Comunale, *sempre che l'incarico non sia già previsto negli atti di programmazione dell'Ente*, in rapporto al quadro delle esigenze manifestatesi in correlazione al programma di attività preordinato al perseguimento di specifici obiettivi.

Modifiche al capo VI del Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi - rev_2010
DISPOSIZIONI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI DI COLLABORAZIONE

Deliberazione di G.C. n. __60 del _____ 23 marzo 2010

2. Il Responsabile del servizio deve effettuare la ricognizione dell'esistenza delle seguenti condizioni per l'attivazione della procedura:
 - a) corrispondenza dell'incarico alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione;
 - b) rispondenza dell'incarico agli obiettivi dell'Amministrazione;
 - c) impossibilità per l'amministrazione di procurarsi all'interno della propria organizzazione le figure professionali idonee allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico
 - d) specifica indicazione delle modalità e dei criteri di svolgimento del progetto;
 - e) temporaneità dell'incarico;
 - f) determinazione del compenso lordo da corrispondere al prestatore d'opera, nonché degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione;
 - g) proporzione fra compensi erogati all'incaricato e le utilità conseguite dall'Amministrazione;
 - h) verificare la copertura finanziaria;
 - i) verifica delle normativa vigente in merito a limitazioni per il contenimento della spesa pubblica e altri vincoli imposti dalla legislazione.
3. In ogni caso, la sottoscrizione del contratto di collaborazione coordinata e continuativa da parte del responsabile del servizio competente già menzionato è subordinata alla indizione di una selezione per l'individuazione del contraente da effettuare previa pubblicazione di avviso pubblico, secondo quanto precisato nel seguente art.7.

Art. 7

Procedura di valutazione comparativa

1. La procedura di valutazione comparativa per la scelta del collaboratore sarà resa nota dal responsabile del servizio competente, nel cui interesse l'incarico deve essere espletato.
2. L'avviso di selezione sarà reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo pretorio dell'Ente, sul sito web dell'Ente e in ogni qual modo ritenuto opportuno per un periodo di tempo non inferiore a 20 giorni, riducibile a 10 nei casi di urgenza, e deve contenere:
 - a) l'indicazione dei contenuti altamente qualificati della collaborazione da svolgere in relazione ad un determinato progetto, programma di attività o fase di esso;
 - b) il termine e le modalità per la presentazione delle domande;
 - c) i titoli e i requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione;
 - d) i titoli che saranno oggetto di valutazione;
 - e) le modalità di scelta dei candidati (titoli, curriculum vitae o titoli e colloquio e eventuale prova pratica, ...);
 - f) l'indicazione delle materie o delle modalità dell'eventuale colloquio e/o prova pratica;
 - g) l'indicazione del giorno dell'eventuale colloquio e/o prova pratica, ovvero, in mancanza, del giorno di pubblicazione del relativo avviso sul sito Internet dell'Ente;
 - h) la durata della prestazione di lavoro;
 - i) il compenso complessivo lordo previsto per il collaboratore;
 - j) i termini di validità della graduatoria finale;
 - k) ogni altra notizia o prescrizione ritenuta utile.
3. In merito alle modalità e criteri della selezione si specifica quanto segue:
 - i. alla valutazione comparativa dei candidati procede apposita commissione interna nominata con determinazione del responsabile del servizio competente e presieduta dallo stesso;
 - ii. i componenti sono scelti, nel rispetto del principio delle pari opportunità, tra il personale dell'Ente aventi una qualificazione appropriata. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da una unità di personale dell'Ente;

DISPOSIZIONI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI DI COLLABORAZIONE

Deliberazione di G.C. n. __60 del _____ 23 marzo 2010

- iii. l'attività della commissione è prestata a titolo gratuito;
- iv. nel caso in cui la selezione si svolga per soli titoli e curriculum vitae, la commissione effettua la valutazione dei titoli e dei curriculum vitae dei candidati tenendo conto della congruenza dell'esperienza professionale con gli obiettivi perseguiti attraverso l'incarico;
- v. nel caso in cui la selezione si svolga per titoli, curriculum vitae e colloquio e/o prova pratica, vengono valutati preventivamente i titoli e i curriculum vitae. Al colloquio e/o prova sono ammessi solo i candidati che hanno presentato titoli e un curriculum ritenuti adeguati alla natura della prestazione;
- vi. una volta esperita la selezione, la commissione, redige una graduatoria finale, alla quale attingere per il conferimento degli incarichi. La graduatoria di merito dei candidati della procedura selettiva, formata secondo l'ordine decrescente dei punti di valutazione complessiva attribuita a ciascun candidato, è approvata con determina del responsabile del servizio competente. Pubblicata all'albo pretorio del Comune; di essa si dà pubblicità sul sito web dell'Ente;
- vii. il candidato risultato vincitore della procedura comparativa sarà chiamato alla stipula del contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Se rinunciario sarà invitato il candidato arrivato secondo e poi i successivi.
- viii. a tale graduatoria potrà essere attinto fino a quando in vigore.

Art.8

Conferimento di incarichi di collaborazione in via diretta

1. E' possibile conferire incarichi di collaborazione in via diretta, senza l'esperimento di procedure comparative di selezione, quando ricorrano le seguenti situazioni:
 - a) in casi di particolare urgenza, quando le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
 - b) nel conferimento di incarichi a professionisti di riconosciuta ed indiscutibile autorevolezza e fama professionale, nello specifico campo oggetto dell'incarico, che, in virtù delle competenze acquisite e delle esperienze maturate, siano i più idonei a poter fornire la prestazione richiesta;
 - c) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
 - d) per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre amministrazioni pubbliche o dall'unione europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori;
2. Il responsabile del servizio competente deve dare atto dei motivi che giustificano tali deroghe.

Art. 9

Durata della collaborazione. Rinnovo e proroga

1. La durata della collaborazione deve essere limitata nel tempo e deve essere esplicitamente indicata all'interno del contratto.
2. Qualora la collaborazione sia richiesta per l'attuazione di specifici progetti di ricerca o di programmi o per altre attività, la durata non può eccedere quella dei progetti o dei programmi stessi.

DISPOSIZIONI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI DI COLLABORAZIONE

Deliberazione di G.C. n. __60 del _____ 23 marzo 2010

3. Gli incarichi di collaborazione non sono rinnovabili, mentre sono prorogabili quelli legati a specifici progetti a loro volta prorogati.

Art. 10

Corrispettivo della collaborazione

1. Il corrispettivo della collaborazione è determinato sulla base delle caratteristiche della attività da espletare, della capacità professionale necessaria e dell'impegno richiesto. Il corrispettivo è comprensivo di tutte le spese che il collaboratore effettua per l'espletamento dell'incarico ad esclusione delle spese sostenute per trasferte che si rendano necessarie e siano preventivamente autorizzate dal responsabile del settore interessato. I limiti e le modalità di rimborso delle spese suddette saranno definiti contrattualmente.

Art. 11

Contratto per il conferimento dell'incarico

1. Il conferimento dell'incarico avviene mediante la stipulazione di un contratto da sottoscrivere, prima dell'inizio dell'attività, tra il soggetto individuato ed il responsabile del servizio proponente.
2. Il contratto deve prevedere gli elementi stabiliti dalla legge e, in ogni caso i seguenti requisiti minimi: l'oggetto della collaborazione, la durata della medesima, l'entità e la modalità di corresponsione del corrispettivo, il luogo di espletamento dell'attività, le forme di coordinamento del lavoratore a progetto con il committente, la previsione di clausola risolutiva. Non possono essere previsti termini di orario, controllo delle presenze, attribuiti giorni di ferie, erogazione di buoni pasto o servizio sostitutivo di mensa, sanzioni disciplinari o altri vincoli di subordinazione. Potrà essere previsto un apposito rimborso spese in caso di trasferta, debitamente documentato, qualora ne ricorrano i presupposti.
3. E' fatto divieto di affidare al collaboratore compiti diversi da quelli oggetto del contratto.

Art. 12

Erogazione del compenso

1. Il compenso viene erogato a seguito di accertamento, da parte del responsabile del servizio, della corrispondenza del risultato della prestazione rispetto agli obiettivi prefissati, secondo i termini contrattuali .
2. Gli adempimenti fiscali, previdenziali ed assicurativi saranno quelli definiti dalla normativa vigente in materia di collaborazione coordinata e continuativa.

Art. 13

Sospensione della prestazione

1. Il collaboratore può sospendere temporaneamente la collaborazione, dandone anticipata comunicazione al responsabile del servizio, concordando con lo stesso la durata della sospensione.
2. Il collaboratore ha facoltà di sospendere la collaborazione, per malattia ed infortunio, e nel caso di maternità per tutto il periodo di astensione obbligatoria, dandone tempestiva comunicazione all'ente.

Modifiche al capo VI del Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi - rev_2010
DISPOSIZIONI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI DI COLLABORAZIONE

Deliberazione di G.C. n. __60 del _____ 23 marzo 2010

Art. 14
Malattia, infortunio, maternità

1. In caso di malattia, infortunio e maternità la prestazione del collaboratore è inesigibile.
2. Alle collaboratrici in maternità si applica la relativa disciplina previdenziale e assistenziale prevista dalle leggi vigenti.
3. Alla scadenza del periodo di astensione obbligatoria per maternità, il responsabile della struttura, in relazione alla prestazione contrattuale, all'attività già espletata ed a quella ancora da espletare, può autorizzare la prosecuzione della attività oltre il termine della durata contrattuale fino alla conclusione del progetto;

Art. 15
Trattamento di fine rapporto

1. Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.

Art. 16
Responsabilità

1. E' espressamente vietata una utilizzazione dei collaboratori con modalità differenti da quelle del lavoro autonomo.

Art. 17
Prevenzione e sicurezza

1. In applicazione delle norme in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai responsabili delle strutture in cui operano i collaboratori, è fatto carico di informare questi ultimi sui rischi presenti nel luogo di lavoro e di vigilare sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi.
2. Per eventuali infortuni occorsi ai collaboratori nei locali della struttura, il responsabile procede alla relativa denuncia, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia.

Art. 18
Trasmissione dei contratti

1. I contratti di collaborazione stipulati devono essere trasmessi in copia all'ufficio personale immediatamente, e la sottoscrizione deve essere preventiva di almeno due giorni all'inizio della prestazione in modo da permettere all'ufficio preposto di adempiere correttamente alle nuove disposizioni legislative in materia di collocamento.
2. Le strutture sono altresì tenute a comunicare tempestivamente, all'ufficio personale, oltre la data di inizio delle collaborazioni, le eventuali interruzioni, proroghe o risoluzioni anticipate dei contratti, al fine di consentire l'espletamento degli adempimenti previsti dalla normativa in materia.

Modifiche al capo VI del Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi - rev_2010
DISPOSIZIONI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI DI COLLABORAZIONE

Deliberazione di G.C. n. __60 del _____ 23 marzo 2010

Art. 19
Inadempimento

1. In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali di una delle parti, si applicano gli artt.1453 e seguenti del codice civile.

Art. 20
Rinvio

1. Per gli aspetti non direttamente previsti dal presente capo, si applicano gli artt. 2222 e seguenti del codice civile, nonché tutte le altre norme di legge e di regolamento in materia di collaborazione coordinata e continuativa.

CAPO III
Consulenza professionale

Art. 21
Definizione

1. La consulenza professionale consiste in una prestazione d'opera intellettuale svolta da soggetti, in possesso di partita IVA, che esercitano abitualmente attività che siano connesse con l'oggetto della prestazione o da esperti di comprovata qualificazione risultante da documentato curriculum. Essa è consentita quale attività strumentale di supporto alle strutture del Comune fermo restando il disposto dell'art. 2 del presente regolamento.
2. La consulenza può concernere la richiesta di pareri.

Art. 22
Valutazione comparativa

1. In presenza delle condizioni indicate all'art.2, gli incarichi vengono conferiti a soggetti valutati comparativamente, in relazione alle competenze richieste dall'incarico, sulla base dei titoli, del curriculum vitae, ed eventualmente a seguito di colloquio e/o prova pratica.
2. Il punteggio della valutazione comparativa, espresso in centesimi, deve essere equilibratamente ripartito tra i titoli, curriculum vitae e l'eventuale colloquio e/o prova pratica, formulando adeguata motivazione in base alla figura professionale richiesta.

Art. 23
Verifiche propedeutiche al conferimento

1. La procedura comparativa per l'individuazione del soggetto contraente ed il conferimento del relativo incarico sono di competenza del responsabile del servizio nella cui competenza rientra l'incarico da espletare, attivata sulla base di apposito indirizzo del Sindaco o della Giunta Comunale, *sempre che l'incarico non sia già previsto negli atti di programmazione dell'Ente*, in rapporto al quadro delle esigenze manifestatesi in correlazione al programma di attività preordinato al perseguimento di specifici obiettivi.
2. Presupposti per l'attivazione della procedura di conferimento, sono la rispondenza dell'incarico agli obiettivi dell'amministrazione e l'inesistenza, all'interno della propria organizzazione, della figura

DISPOSIZIONI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI DI COLLABORAZIONE

Deliberazione di G.C. n. __60 del _____ 23 marzo 2010

- professionale idonea allo svolgimento dello stesso, da accertare di volta in volta.
4. Il Responsabile del servizio deve effettuare la ricognizione dell'esistenza delle seguenti condizioni per l'attivazione della procedura:
 - a) corrispondenza dell'incarico alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione;
 - b) rispondenza dell'incarico agli obiettivi dell'Amministrazione;
 - c) impossibilità per l'amministrazione di procurarsi all'interno della propria organizzazione le figure professionali idonee allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico
 - d) specifica indicazione delle modalità e dei criteri di svolgimento dell'incarico;
 - e) temporaneità dell'incarico;
 - f) determinazione del compenso lordo da corrispondere al prestatore d'opera, nonché degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione;
 - g) proporzione fra compensi erogati all'incaricato e le utilità conseguite dall'Amministrazione;
 - h) verificare la copertura finanziaria;
 - i) verifica delle normative vigenti in merito a limitazioni per il contenimento della spesa pubblica e altri vincoli imposti dalla legislazione.
 3. I criteri da utilizzare per la procedura comparativa sono stabiliti nell'avviso di selezione.
 4. In alternativa alla pubblicazione dell'avviso finalizzato al conferimento di uno specifico incarico, il responsabile del servizio competente può attivare analogo procedura comparativa al fine di istituire uno o più elenchi di esperti esterni con requisiti professionali e di esperienza dallo stesso stabiliti, al quale poter attingere per un tempo massimo stabilito dall'avviso stesso.
 5. L'atto di individuazione e conferimento dell'incarico di consulenza professionale deve in ogni caso indicare:
 - a) l'oggetto della consulenza, in relazione alle precise esigenze che giustificano l'incarico, nonché alla rispondenza agli obiettivi dell'amministrazione;
 - b) l'inesistenza, all'interno della propria struttura, della figura professionale idonea allo svolgimento dell'incarico;
 - c) le motivazioni che hanno determinato la individuazione del professionista e la dichiarazione che egli è professionalmente qualificato a svolgere la consulenza;
 - d) l'albo o l'elenco professionale, se previsto dalle norme vigenti, presso cui è iscritto il professionista prescelto;
 - e) la durata dell'incarico e l'importo lordo del corrispettivo previsto;

Art.24

Procedura di valutazione comparativa

4. La procedura di valutazione comparativa per la scelta del consulente sarà resa nota dal responsabile del servizio competente, nel cui interesse l'incarico deve essere espletato.
5. L'avviso di selezione sarà reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo pretorio dell'Ente, sul sito web dell'Ente e in ogni qual modo ritenuto opportuno per un periodo di tempo non inferiore a 20 giorni, riducibile a 10 nei casi di urgenza, e deve contenere:
 - a) l'indicazione dei contenuti altamente qualificati della collaborazione da svolgere in relazione ad un determinato progetto, programma di attività o fase di esso;
 - b) il termine e le modalità per la presentazione delle domande;
 - c) i titoli e i requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione;
 - d) i titoli che saranno oggetto di valutazione;

DISPOSIZIONI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI DI COLLABORAZIONE

Deliberazione di G.C. n. __60 del _____ 23 marzo 2010

- e) le modalità di scelta dei candidati (titoli, curriculum vitae o titoli e colloquio e eventuale prova pratica, ...);
 - f) l'indicazione delle materie o delle modalità dell'eventuale colloquio e/o prova pratica;
 - g) l'indicazione del giorno dell'eventuale colloquio e/o prova pratica, ovvero, in mancanza, del giorno di pubblicazione del relativo avviso sul sito Internet dell'Ente;
 - h) la durata della prestazione di lavoro;
 - i) il compenso complessivo lordo previsto per il collaboratore;
 - j) i termini di validità della graduatoria finale;
 - k) ogni altra notizia o prescrizione ritenuta utile.
6. In merito alle modalità e criteri della selezione si specifica quanto segue:
- i. alla valutazione comparativa dei candidati procede apposita commissione interna nominata con determinazione del responsabile del servizio competente e presieduta dallo stesso;
 - ii. i componenti sono scelti, nel rispetto del principio delle pari opportunità, tra il personale dell'Ente aventi una qualificazione appropriata. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da una unità di personale dell'Ente;
 - iii. l'attività della commissione è prestata a titolo gratuito;
 - iv. nel caso in cui la selezione si svolga per soli titoli e curriculum vitae, la commissione effettua la valutazione dei titoli e dei curriculum vitae dei candidati tenendo conto della congruenza dell'esperienza professionale con gli obiettivi perseguiti attraverso l'incarico;
 - v. nel caso in cui la selezione si svolga per titoli, curriculum vitae e colloquio e/o prova pratica, vengono valutati preventivamente i titoli e i curriculum vitae. Al colloquio e/o prova sono ammessi solo i candidati che hanno presentato titoli e un curriculum ritenuti adeguati alla natura della prestazione;
 - vi. una volta esperita la selezione, la commissione, redige una graduatoria finale, alla quale attingere per il conferimento degli incarichi. La graduatoria di merito dei candidati della procedura selettiva, formata secondo l'ordine decrescente dei punti di valutazione complessiva attribuita a ciascun candidato, è approvata con determina del responsabile del servizio competente. Pubblicata all'albo pretorio del Comune; di essa si dà pubblicità sul sito web dell'Ente;
 - vii. il candidato risultato vincitore della procedura comparativa sarà chiamato alla stipula del contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Se rinunciatario sarà invitato il candidato arrivato secondo e poi i successivi.
 - viii. a tale graduatoria potrà essere attinto fino a quando in vigore.

Art.26

Conferimento di incarichi professionali in via diretta

1. E' possibile conferire incarichi professionali in via diretta, senza l'esperimento di procedure comparative di selezione, quando ricorrano le seguenti situazioni:
- a) in casi di particolare urgenza, quando le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
 - b) nel conferimento di incarichi a professionisti di riconosciuta ed indiscutibile autorevolezza e fama professionale, nello specifico campo oggetto dell'incarico, che, in virtù delle competenze acquisite e delle esperienze maturate, siano i più idonei a poter fornire la prestazione richiesta;
 - c) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o

Modifiche al capo VI del Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi - rev_2010
DISPOSIZIONI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI DI COLLABORAZIONE

Deliberazione di G.C. n. __60 del _____ 23 marzo 2010

- elaborazioni;
- d) per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre amministrazioni pubbliche o dall'unione europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori;
2. Il responsabile del servizio competente deve dare atto dei motivi che giustificano tali deroghe.

Art.28

Contratto per il conferimento dell'incarico

1. L'incarico di consulenza professionale viene conferito con contratto di diritto privato, sottoscritto dai contraenti prima dell'inizio dell'attività.
2. Il contratto deve in ogni caso prevedere: l'oggetto e il risultato della prestazione, l'entità e la modalità di corresponsione del compenso, la previsione di clausola risolutiva.

Art.29

Liquidazione del compenso

1. La liquidazione del compenso - di cui non è consentita alcuna anticipazione - è disposta dopo la consegna, in forma definitiva, dei risultati della consulenza, svolta secondo le modalità pattuite, e dopo la verifica e l'espressa dichiarazione del responsabile, dell'esatto adempimento della prestazione.

Art.30

Luogo della prestazione

1. La consulenza professionale non è resa, di norma, presso i locali del Comune, salvo che ciò sia richiesto per la peculiarità della consulenza stessa.

Art.31

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente capo si applicano gli artt. 2222 e seguenti del codice civile.

CAPO IV

Prestazione occasionale

Art.32

Definizione

1. Vengono definiti contratti di prestazione occasionale i rapporti di collaborazione aventi ad oggetto la fornitura di un'opera o di un servizio predeterminati, che non abbiano i caratteri di abitudine, professionalità, coordinazione e continuità. Questi contratti si concretizzano in prestazioni d'opera intellettuale rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del Committente, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile, in cui l'incarico genera obbligazioni che si esauriscono con il

DISPOSIZIONI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI DI COLLABORAZIONE

Deliberazione di G.C. n. __60 del _____ 23 marzo 2010

compimento di un'attività occasionale tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo. Il conseguente rapporto di lavoro autonomo si estingue con il raggiungimento del risultato per il quale esso è stato instaurato.

2. La prestazione occasionale é resa senza vincolo di subordinazione e di orario, con autonomia organizzativa ed operativa, deve avere la durata massima di 30 giorni e il compenso percepito dal lavoratore non deve superare la soglia di € 5.000,00.
3. La prestazione occasionale può essere richiesta sempre che esistano le condizioni di cui all'art.2 del presente regolamento.

Art. 33

Valutazione comparativa

1. In presenza delle condizioni indicate all'art.2, gli incarichi vengono conferiti a soggetti valutati comparativamente, in relazione alle competenze richieste dall'incarico, sulla base dei titoli, curriculum vitae ed eventualmente a seguito di colloquio.
2. Il punteggio della valutazione comparativa, espresso in centesimi, deve essere equilibratamente ripartito tra i titoli, curriculum vitae e l'eventuale colloquio, formulando adeguata motivazione in base alla figura professionale richiesta.

art. 34

Verifiche propedeutiche al conferimento

1. Lo svolgimento delle procedure comparative per l'individuazione del soggetto contraente ed il conferimento del relativo incarico sono di competenza del responsabile del servizio nella cui competenza rientra l'incarico da espletare, sulla base di apposito indirizzo del Sindaco o della Giunta Comunale, *sempre che l'incarico non sia già previsto negli atti di programmazione dell'Ente*, in rapporto al quadro delle esigenze manifestatesi in correlazione al programma di attività preordinato al perseguimento di specifici obiettivi.
2. Presupposti per l'attivazione della procedura, sono la rispondenza dell'incarico agli obiettivi dell'amministrazione e l'inesistenza, all'interno della propria organizzazione, della figura professionale idonea allo svolgimento dello stesso, da accertare di volta in volta.
3. Le procedure per l'individuazione del soggetto contraente ed il conferimento del relativo incarico sono di competenza del responsabile del servizio competente, nel cui interesse l'incarico deve essere espletato, tenendo conto degli eventuali indirizzi eventualmente dettati in merito dal Sindaco o dalla Giunta Comunale.
4. L'atto di conferimento dell'incarico deve in ogni caso indicare:
 - a) l'oggetto della prestazione, in relazione alle precise esigenze che giustificano l'incarico, nonché alla rispondenza agli obiettivi dell'amministrazione;
 - b) l'inesistenza, all'interno dell'ente, della figura professionale idonea allo svolgimento dell'incarico;
 - c) le motivazioni della individuazione del prestatore d'opera e la dichiarazione che egli è qualificato a svolgere la prestazione;
 - d) la durata dell'incarico e l'importo lordo del corrispettivo previsto;
 - e) la verifica preliminare della copertura finanziaria.

Art. 35

Procedura di valutazione comparativa

DISPOSIZIONI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI DI COLLABORAZIONE

Deliberazione di G.C. n. __60 del _____ 23 marzo 2010

1. La procedura di valutazione comparativa per la scelta del collaboratore occasionale è effettuata dal responsabile del settore, nel cui interesse l'incarico deve essere espletato, a seguito di pubblicazione di apposito avviso.
2. All'avviso di selezione deve essere data pubblicità con l'affissione, per almeno 20 giorni, riducibile a 10 in casi d'urgenza, all'albo pretorio del comune e con inserimento nel sito web dell'Ente.
3. L'individuazione dell'incaricato sarà effettuata dal responsabile del servizio che, dopo aver esperito la valutazione, redigerà apposita graduatoria.
4. Fermo restando il rispetto dei presupposti e dei requisiti per il conferimento dell'incarico, si può derogare in via del tutto eccezionale alla procedura comparativa per il conferimento di incarichi in campo artistico e culturale, a soggetti ritenuti idonei in funzione dello specifico oggetto dell'incarico e per il conferimento di incarichi a professionisti di riconosciuta ed indiscutibile autorevolezza e fama professionale, nello specifico campo oggetto dell'incarico, che, in virtù delle competenze acquisite e delle esperienze maturate siano i più idonei a poter fornire la prestazione richiesta. Analogamente, qualora si debba conferire incarichi per far fronte ad esigenze che abbiano il carattere della somma urgenza l'incarico professionale può essere affidato con trattativa diretta.
5. Il responsabile del servizio competente deve dare atto dei motivi che giustificano tali deroghe.

Art.36

Conferimento di incarichi occasionali in via diretta

1. *E' possibile conferire incarichi professionali in via diretta, senza l'esperimento di procedure comparative di selezione, quando ricorrano le seguenti situazioni:*
 - a) *in casi di particolare urgenza, quando le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;*
 - b) *nel conferimento di incarichi a professionisti di riconosciuta ed indiscutibile autorevolezza e fama professionale, nello specifico campo oggetto dell'incarico, che, in virtù delle competenze acquisite e delle esperienze maturate, siano i più idonei a poter fornire la prestazione richiesta;*
 - c) *per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;*
 - d) *per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre amministrazioni pubbliche o dall'unione europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori;*
2. *Il responsabile del servizio competente deve dare atto dei motivi che giustificano tali deroghe.*

Art. 37

Contratto per il conferimento dell'incarico

1. Il conferimento dell'incarico avviene con contratto di diritto privato, da sottoscrivere, prima dell'inizio dell'attività, tra il soggetto individuato ed il responsabile della struttura interessata.
2. Il contratto deve in ogni caso prevedere: l'oggetto della prestazione, la durata della medesima, l'entità e la modalità di corresponsione del compenso, la previsione di clausola risolutiva.

Modifiche al capo VI del Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi - rev_2010
DISPOSIZIONI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI DI COLLABORAZIONE

Deliberazione di G.C. n. __60 del _____ 23 marzo 2010

Art. 38
Determinazione del corrispettivo

1. Il corrispettivo della prestazione è determinato sulla base delle caratteristiche dell'attività da espletare, della capacità professionale necessaria e dell'impegno richiesto.

Art. 39
Pagamento del corrispettivo

1. Il pagamento del corrispettivo della prestazione avviene su presentazione di nota di debito o ricevuta, da parte del soggetto incaricato, e previo accertamento della regolare esecuzione della prestazione.

Art. 40
Rinvio

1. Alla prestazione occasionale si applicano gli artt. 18 e 19 del capo II del presente regolamento, nonché gli artt. 2222 e seguenti del codice civile.

CAPO V
Incarichi di collaborazione a prevalente contenuto di fiduciarità

Art.41
Principi di Trasparenza

1. Gli incarichi di collaborazione discendenti da disposizioni speciali ("esperti" ex. art.14 L.r. n.7/92 e ss.mm.ii., ex art.7 L. n.150/2000 e ss.mm.ii. *componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144*), caratterizzati dalla prevalenza della fiduciarità del rapporto con il vertice di direzione politica, sono regolati dal presente capo e informati solo a criteri di trasparenza e pubblicità, in deroga alle altre previsioni dell'art.7, comma 6 del D.Lgs. n.165/01 e ss.mm.ii..
2. Il conferimento dell'incarico è di competenza del Sindaco.
3. Presupposto per l'attivazione della procedura di conferimento è la rispondenza dell'incarico agli obiettivi dell'amministrazione.
4. Il responsabile del servizio, sulla base di apposito indirizzo del Sindaco, pubblica un avviso Informativo contenente gli elementi indicati nell'articolo successivo.
5. L'atto di individuazione e conferimento dell'incarico di collaborazione deve in ogni caso indicare:
 - a) l'oggetto della consulenza, in relazione alle precise esigenze che giustificano l'incarico, nonché alla rispondenza agli obiettivi dell'amministrazione;
 - b) le motivazioni che hanno determinato la individuazione del professionista e la dichiarazione che egli è professionalmente qualificato a svolgere la collaborazione;
 - c) l'albo o l'elenco professionale, se previsto dalle norme vigenti, presso cui è iscritto il professionista prescelto;
 - d) la durata dell'incarico e l'importo lordo del corrispettivo previsto;

Modifiche al capo VI del Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi - rev_2010
DISPOSIZIONI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI DI COLLABORAZIONE

Deliberazione di G.C. n. __60 del _____ 23 marzo 2010

- e) la verifica della copertura finanziaria;

Art.42
Avviso Informativo

1. L'avviso di selezione sarà reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo pretorio dell'Ente, sul sito web dell'Ente e in ogni qual modo ritenuto opportuno per un periodo di tempo non inferiore ai 20 giorni, riducibile a 10 nei casi di urgenza, e deve contenere:
 - a) l'indicazione dei contenuti altamente qualificati della collaborazione da svolgere;
 - b) i titoli e i requisiti richiesti risultanti da *curriculum vitae*
 - c) la durata della prestazione di lavoro;
 - d) il compenso complessivo lordo previsto per il collaboratore;
 - e) il termine e le modalità per la presentazione delle domande di disponibilità;
 - f) ogni altra notizia o prescrizione ritenuta utile.
2. Entro il termine indicato nell'avviso potranno essere presentate le domande di disponibilità con allegato *curriculum vitae* redatto nel formato europeo.

Art.43
Conferimento e stipula del contratto

1. Il Sindaco, preso atto delle istanze prodotte, procederà all'affidamento dell'incarico ed alla stipula del contratto con il soggetto individuato su cui ripone fiducia in relazione all'oggetto dell'incarico affidato.
2. Il decreto di affidamento dovrà contenere le motivazioni della scelta.
3. Si rimanda alle disposizioni previste dal Capo III per la stipula del contratto e per ogni altro aspetto procedurale connesso all'incarico affidato.

CAPO VI
Disposizioni finali

Art.44
Avviso tipo

1. A titolo del tutto esemplificativo, e non vincolante, si allega una bozza di avviso che potrà essere di ausilio agli uffici.

Art.45
Pubblicità

1. L'Ente rende noto, ai sensi di quanto stabilito dall'art.53, commi 14 e 15, del D Lgs. n.165/01 e ss.mm.ii., gli elenchi dei propri consulenti mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.

Modifiche al capo VI del Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi - rev_2010
DISPOSIZIONI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI DI COLLABORAZIONE

Deliberazione di G.C. n. __60 del _____ 23 marzo 2010

2. I responsabili dei servizi sono responsabili dell'adempimento su richiamato.

Art.46
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.

Modifiche al capo VI del Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi - rev_2010
DISPOSIZIONI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI DI COLLABORAZIONE

Deliberazione di G.C. n. __60 del _____ 23 marzo 2010

Allegato 1

COMUNE DI ERICE

(AREA E/O SERVIZIO).....

AVVISO PUBBLICO

In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n.

.....del.....

nonché della determinazione n.....del.....ed in applicazione del regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale del Comune di Erice, approvato con deliberazione G.C. n.°.....del.....

E' INDETTA

Una procedura di valutazione per il conferimento di un incarico di collaborazione (occasionale o coordinata e continuativa presso) presso (struttura)

Art. 1

La procedura di valutazione comparativa, per titoli ed (eventuale colloquio), è intesa a selezionare un soggetto disponibile a stipulare un contratto di diritto privato per il conferimento del seguente incarico di collaborazione (occasionale o coordinata e continuativa: presso la struttura sopra indicata:

.....
.....
.....
.....
.....

Art. 2

La collaborazione sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato, in piena autonomia, senza vincoli di subordinazione, in via non esclusiva, utilizzando i locali e le attrezzature messe a disposizione dalla struttura ed in coordinamento con essa.

Art.3

La durata della collaborazione è dimesi e prevede un corrispettivo complessivo di €al lordo di ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali a carico del collaboratore.

Art.4

I requisiti di ammissione alla presente valutazione sono:.....

.....
.....
.....

Art. 5

Il punteggio riservato ai titoli è:

Sono titoli valutabili:

.....
.....
.....

Il punteggio riservato al colloquio è:

(Il colloquio verterà su:

.....
.....
.....)

DISPOSIZIONI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI DI COLLABORAZIONE

Deliberazione di G.C. n. __60 del _____ 23 marzo 2010

Art. 6

La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso ha valenza di piena accettazione delle condizioni in esso riportate, di piena consapevolezza della natura autonoma del rapporto lavorativo, nonché di conoscenza e di accettazione delle norme dettate con il regolamento citato in premessa.

Art. 7

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro e non oltre il.....presso.....allegando alla stessa dichiarazioni dei titoli di studio posseduti, le votazioni conseguite, e quant'altro si ritenga utile in riferimento ai titoli valutabili.

Art. 8

La Commissione formula la graduatoria di merito in base ai criteri sopra indicati.

(La valutazione dei titoli precede il colloquio).

A parità di votazione totale precede il candidato più giovane di età.

Art. 9

(Luogo, giorno ed ora del colloquio vengono resi noti mediante raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al domicilio eletto per la selezione).

Art. 10

Il responsabile della struttura, dopo aver verificato la regolarità della procedura, ne approva gli atti e stipula il contratto con il/i soggetto/i utilmente collocati in graduatoria.

Erice,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

.....